



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/02/2019 con deliberazione n.5

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	5
ARTICOLO 1 - Oggetto.	5
ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione.	5
ARTICOLO 3 - Funzioni del verde.	6
TITOLO II - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE	6
ARTICOLO 4 - Cittadino e associazioni.	6
ARTICOLO 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.	7
ARTICOLO 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.	7
ARTICOLO 7 - Orti comunali e giardini condivisi.	8
ARTICOLO 8 - Lavoro volontario.	8
ARTICOLO 9 - Verde in aree private.	8
TITOLO III - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	9
ARTICOLO 10 - Accesso alle aree verdi pubbliche.	9
ARTICOLO 11 - Mezzi motorizzati.	9
ARTICOLO 12 - Mezzi non motorizzati e cavalli.	9
ARTICOLO 13 - Norme generali di comportamento.	10
ARTICOLO 14 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.	10
ARTICOLO 15 - Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali	11
ARTICOLO 16 - Trattamenti fitosanitari.	12
ARTICOLO 17 - Emissioni sonore.	12
ARTICOLO 18 - Acque comprese nelle zone umide pubbliche.	12
TITOLO IV - ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	12
ARTICOLO 19 - Fruizione delle aree verdi.	12
ARTICOLO 20 - Aree ornamentali.	12
ARTICOLO 21 - Aree gioco.	12
ARTICOLO 22 - Aree attrezzate per lo sport.	13
ARTICOLO 23 - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.	13
ARTICOLO 24 - Aree per i cani.	14
ARTICOLO 25 - Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.	14
TITOLO V - TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	15
ARTICOLO 26 - Individuazione e salvaguardia delle aree.	15
ARTICOLO 27 - Criteri generali di tutela delle aree.	15
ARTICOLO 28 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. 15	

ARTICOLO 29 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi con caratteristiche di rilevanza paesaggistica, storica, culturale sul territorio comunale e alberi di pregio del Comune...	17
TITOLO VI - NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	17
ARTICOLO 30 - Salvaguardia degli alberi.	17
ARTICOLO 31 - Nuove piantagioni.....	18
ARTICOLO 32 - Interventi di potatura degli alberi.....	18
ARTICOLO 33 - Interventi di abbattimento di alberi.....	19
ARTICOLO 34 - Interventi urgenti su alberi privati.	21
ARTICOLO 35 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.	21
ARTICOLO 36 - Trapianti arborei.....	21
ARTICOLO 37 - Interventi sulle alberature stradali pubbliche.	22
ARTICOLO 38 - Difesa delle vegetazione ripariale.....	22
ARTICOLO 39 - Difesa fitosanitaria.....	23
ARTICOLO 40 - Distanze e interventi sugli alberi.	24
ARTICOLO 41 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.	24
ARTICOLO 42 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi.	24
ARTICOLO 43 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.....	25
ARTICOLO 44 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.....	26
ARTICOLO 45 - Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.	26
ARTICOLO 46 - Protezione degli alberi pubblici e privati.	27
ARTICOLO 47 - Deposito di materiali su aree verdi.	27
ARTICOLO 48 - Transito di mezzi.	28
ARTICOLO 49 - Modificazione della falda.....	28
TITOLO VII - PROGETTAZIONE DI NUOVI INTERVENTI EDILIZI	28
ARTICOLO 50 - Nuovi interventi edilizi	28
ARTICOLO 51 - Riduzione degli impatti edilizi	29
TITOLO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	29
ARTICOLO 52 - Attività di vigilanza.	29
ARTICOLO 53 - Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.....	29
ARTICOLO 54 - Norme finali.	29
ARTICOLO 55 - Abrogazioni.....	30
ALLEGATO A	31
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	31
ALLEGATO B	36
PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI	36
ALLEGATO C	40
METODO SVIZZERO	40
ALLEGATO D	41

ELENCO DEGLI ALBERI DI PREGIO (FONTE: CENSIMENTO PROLOCO 1991)	41
ALLEGATO E	42
ELENCO SPECIE ALLOCTONE (FONTE: REGIONE LOMBARDIA)	42
ALLEGATO F	43
FACSIMILE MODULISTICA (in carta libera)	43

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto.

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Bernareggio promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
- 1.2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione.

- 2.1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto nelle aree a verde privato.
Si applica a tutela degli alberi, comprese le macchie alberate e le porzioni boscate e i filari di alberi, presenti entro i confini comunali, sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori.
- 2.2. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'aree verdi':
 - a. parchi e giardini;
 - b. giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
 - c. aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
 - d. aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
 - e. spazi verdi a corredo di servizi pubblici
 - f. aree verdi all'interno del cimitero;
 - g. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
 - h. spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione collaborazione;
 - i. orti urbani;
 - j. giardini condivisi;
 - k. prati da sfalcio, in cui crescano arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva purchè non infestanti;
 - l. zone umide;
 - m. aree naturalistiche, boschi e spazi aperti;
 - n. tutti i giardini e le aree verdi private;
 - o. aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;
 - p. incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
- 2.3. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'essenze vegetali':
 - a. filari e parterre alberati;
 - b. verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi, filari interpoderali);
 - c. alberi di pregio e monumenti pubblici e privati, come definiti dalla Legge n. 10/2013 e nell'art. 29 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;

- 2.4. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, fanno parte delle ‘aree verdi’ così come definite nel precedente art. 2.2, tutte le aree in cui si sviluppano le ‘essenze vegetali’ (chiome, apparato radicale, ecc.) così come definite nel precedente art. 2.3.
- 2.5. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l’arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano altresì nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.
- 2.6. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni dei Piani di assestamento forestale vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi d’ alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.
- 2.7. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dal Comune sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.

ARTICOLO 3 - Funzioni del verde.

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell’inquinamento dell’aria, mitigazione dell’inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell’ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli utenti di ogni abilità (motoria, sensoriale) l’accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, ecc...

TITOLO II - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

ARTICOLO 4 - Cittadino e associazioni.

- 4.1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. Il Comune promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato.

- 4.2. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori - i cittadini - nel processo di tutela e sviluppo, attraverso il decentramento, le sedi di verifica partecipata.
- 4.3. Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

ARTICOLO 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

- 5.1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
- 5.2. Il Comune promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino.
- 5.3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Il Comune comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.
- 5.4. Il Comune riconosce l'importanza strategica della presenza e della salvaguardia delle specie autoctone di Chiroteri (pipistrelli), pertanto si adopera ad incentivare la popolazione all'uso della "bat box". E' dunque severamente vietato danneggiare queste ultime o peggio nuocere a queste specie animali.

ARTICOLO 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

- 6.1. Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, il Comune ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
- 6.2. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.
- 6.3. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con delibera C.C. n. 5 del 29/01/2010.
- 6.4. La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi accordi stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti.
- 6.5. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Comune stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ARTICOLO 7 - Orti comunali e giardini condivisi.

7.1. Gli orti urbani comunali possono essere una delle espressioni del verde pubblico che il Comune realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo del Comune.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno individuato dalla Giunta comunale, sito sul territorio comunale e destinato alla produzione di fiori ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini.

E' demandata a regolamentazione successiva la definizione di:

- a. modalità, tempi e criteri di prima assegnazione, nonché di riassegnazione successiva in presenza di orti liberi;
- b. requisiti richiesti agli aspiranti;
- c. durata e decadenza dell'assegnazione;
- d. regole di conduzione che dovranno essere finalizzate al rispetto ambientale (risparmio idrico e riciclo dei rifiuti), alla produzione ecologica (salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica);
- e. forme di gestione e di rappresentanza (assemblea/comitato assegnatari);
- f. regole di comportamento (attività ammesse e vietate);
- g. partecipazione alle spese (se e in quanto dovute).

7.2. Oltre a tutelare il verde esistente, il Comune promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità potrà essere rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni positive.

ARTICOLO 8 - Lavoro volontario.

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Comune, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati;
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra il Comune e i volontari che eseguiranno tali interventi.

ARTICOLO 9 - Verde in aree private.

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.), interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

TITOLO III - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 10 - Accesso alle aree verdi pubbliche.

- 10.1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni, come ad esempio nelle aree naturalistiche soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
- 10.2. Il Comune garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi.
- 10.3. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con il Comune mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
- 10.4. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ARTICOLO 11 - Mezzi motorizzati.

Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore, fatti salvi:

- a. motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
- f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o *pass*, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- g. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dal Comune.

ARTICOLO 12 - Mezzi non motorizzati e cavalli.

- 12.1. Nelle aree verdi pubbliche biciclette (comprese quelle a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità

moderata e comunque tale da non procurare pericolo, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni alle aree verdi.

12.2. Nelle aree verdi pubbliche ex CTL 3 i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi di cui al comma precedente, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti.

12.3 Per eventi e manifestazioni potranno essere consentiti l'accesso, lo stazionamento di cavalli e carrozze, appositamente autorizzati dagli uffici comunali preposti.

ARTICOLO 13 - Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione del Comune, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato; nel caso di funghi eduli, la raccolta è consentita nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso è fatto divieto di danneggiare la vegetazione;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- d. scavare nel terreno e asportare la terra;
- e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio di riferimento;
- i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dal Comune o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);

- l. I introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione del Comune;
- m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie alloctone o infestanti (a titolo esemplificativo ratti e cornacchie), salvo specifiche autorizzazioni del Comune;
- n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione del Comune;
- o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di *barbecue*, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;
- r. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dalla legge 116/2014), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;
- s. soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici;
- t. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;
- u. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e s.m.i.

ARTICOLO 15 - Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali

- 15.1 Qualsiasi azione non prevista o non autorizzata, ed anche quando involontaria, svolta nei confronti degli alberi e delle essenze vegetali su aree verdi pubbliche, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VIII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come 'metodo svizzero' e successivi adeguamenti (vedi allegato C), e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.
- 15.2 Nelle aree a verde pubblico, ove sia prevista la semina o il trapianto di nuove essenze vegetali, di manti erbosi o di qualsiasi altra opera necessaria a consentire o favorire la crescita di una essenza vegetale, laddove sia opportunamente delimitato, contrassegnato od indicato, è vietato accedere, calpestare, deturpare o danneggiare le essenze, i manti erbosi in stato di crescita o le altre opere in essere.

ARTICOLO 16 - Trattamenti fitosanitari.

L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali; in quest'ultimo caso potrà essere prevista l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti.

ARTICOLO 17 - Emissioni sonore.

Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.

ARTICOLO 18 - Acque comprese nelle zone umide pubbliche.

Nelle acque delle zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, è vietato:

- a. la balneazione;
- b. l'accesso di qualunque tipo alle superfici ghiacciate;
- c. l'ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque;
- d. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo;
- e. l'introduzione di specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzata.

TITOLO IV - ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 19 - Fruizione delle aree verdi.

Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20 - Aree ornamentali.

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico. In questi spazi è vietato l'accesso, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con il Comune per la sistemazione e manutenzione del verde.

ARTICOLO 21 - Aree gioco.

- 21.1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.
- 21.2. Il Comune si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di

aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali.

- 21.3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;
- 21.4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.
- 21.5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- 21.6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.
- 21.7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:
 - a. fumare;
 - b. consumare alcolici
 - c. consumare sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;

ARTICOLO 22 - Aree attrezzate per lo sport.

- 22.1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati.
- 22.2. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con il Comune, per agevolarne la manutenzione diretta. Tali aree e attrezzature rimangono comunque liberamente fruibili dalla cittadinanza.
- 22.3. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.
- 22.4. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio di droni e del modellismo aereo a motore.
- 22.5. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.
- 22.6. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.

ARTICOLO 23 - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento di Polizia Urbana e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Polizia

Locale, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;

- b. a non introdurre animali di affezione, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria funzione ornamentale di cui all'art. 20, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;
- c. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree verdi di cui al successivo art. 24. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);
- d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

ARTICOLO 24 - Aree per i cani.

- 24.1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 180 cm o segnaletica.
- 24.2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma c dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.
- 24.3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.
- 24.4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.
- 24.5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ATS per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.
- 24.6. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

ARTICOLO 25 - Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.

- 25.1. Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e, in generale, le attività di animazione che comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dal Comune con specifico provvedimento.
- 25.2. Nello svolgimento di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose.
- 25.3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, e comporta altresì l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
- 25.4. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.
- 25.5. Rimane altresì a carico oltre a quanto già previsto nell'Art. 25.3 e 25.4, di chi ha goduto del rilascio dell'autorizzazione di cui Art. 25.1, l'onere di ripristinare lo stato dei luoghi qualora terzi ignoti dovessero deturpare o sporcare l'ambiente connesso e gli spazi di fruizione che i partecipanti hanno impiegato (parcheggi e strade limitrofe).

TITOLO V - TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 26 - Individuazione e salvaguardia delle aree.

- 26.1. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi assoggettate a vincolo di cui al decreto legislativo del 22.1.2004, n 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- 26.2. Inoltre si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché i punti panoramici (individuati dal piano paesistico comunale approvato con delibera CC n. 15/2002), tutelati ai sensi del medesimo D.Lgs. n 42/2004 – art. 136.
- 26.3. La salvaguardia dei parchi e giardini storici comporta che essi, una volta individuati, vengano catalogati dal Settore competente, come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27 - Criteri generali di tutela delle aree.

- 27.1. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti.
- 27.2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- 27.3. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate è necessaria la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia.
- 27.4. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati dovrà essere preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.
- 27.5. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con alberi e filari, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.
- 27.6. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale.
- 27.7. Tutti i progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.
- 27.8. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dal Comune deve essere autorizzato.

ARTICOLO 28 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

- 28.1. Si intendono per alberi monumentali:
- a. gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano;
 - c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, cascine, chiese e residenze storiche private.
- 28.2. Il settore tecnico del Comune redige e aggiorna l'elenco delle "Piante Monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione comunale oppure da altri Enti. Il Comune trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, tenendo conto del censimento dei medesimi in base alla D.G.R. n 1044/2010, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 10/2008.
- 28.3. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio di Bernareggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14.1.2013, n 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dal Comune e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), della Legge Regionale n 10/2008 e del successivo D.G.R. n 1044/2010;
- 28.4. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
- 28.5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. Il Comune provvede a comunicare alla Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali. Gli interventi sugli alberi monumentali possono essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti, a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.
- 28.6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, secondo le norme previste agli articoli 32, 33, 36, 37 e 39 nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
- 28.7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie.
- 28.8. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti previo assenso dal Settore tecnico comunale competente, il quale acquisisce le opportune perizie.
- 28.9. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta al Comune. Le richieste pervenute verranno valutate dall'Amministrazione stessa per l'inserimento nell'albo delle piante monumentali.
- 28.10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene notificata dal Comune ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

28.11. Il Comune ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Bernareggio, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

ARTICOLO 29 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi con caratteristiche di rilevanza paesaggistica, storica, culturale sul territorio comunale e alberi di pregio del Comune.

29.1 Si intendono gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, i filari che, pur non avendo le caratteristiche per essere iscritti nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, sono per maestosità e longevità, per età o dimensioni, di particolare rilevanza naturalistico/paesaggistica o storico/culturale legata alle tradizioni locali.

29.2. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta al Comune. Le richieste pervenute verranno valutate dal Comune sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione ed età dell'esemplare;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano
- riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- riferimento tradizionale per la popolazione locale o significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la comunità comunale.

29.3 L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio comunale viene notificata dal Comune ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data della notifica. In prima applicazione il settore tecnico del Comune utilizzerà il censimento redatto dalla Pro Loco nel 1991 di cui all'allegato D.

29.4 Il Comune ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario

TITOLO VI - NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 30 - Salvaguardia degli alberi.

30.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale, compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti.

30.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare:

- a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 41); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. *Quercus robur*, *Taxus baccata*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica*) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;
 - b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
 - d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
 - e. i filari alberati e le siepi che si allineano lungo i tracciati stradali, lungo i bordi dei fondi e dei sentieri;
 - f. gli impianti arborei di mitigazione realizzati per disposizioni urbanistiche.
- 30.3. Ai sensi dell'art. 54 DA-PR possono essere abbattuti gli alberi che dovessero essere eliminati per ragioni di esaurimento o di alterazione del ciclo vegetativo, per ragioni tecniche d'interesse generale o di sicurezza.

ARTICOLO 31 - Nuove piantagioni.

- 31.1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegiano le specie arboree di cui all'art. 54 del Piano delle Regole del PGT.
- 31.2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.
- 31.3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E – “Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.

ARTICOLO 32 - Interventi di potatura degli alberi.

- 32.1. La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi e sollecitazioni.
- 32.2. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati, come l'esigenza di ridurre carichi e/o sollecitazioni o per eliminare interferenze con edifici, servizi, ecc. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo ‘di ritorno’. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. Gli interventi di capitozzatura (cioè i tagli effettuati direttamente sul fusto principale dell'albero) e di potatura di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d'arte, sono vietati.
- 32.3. Le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa delle piante e a causar loro il minor danno possibile. La potatura cosiddetta ‘verde’ (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito

dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 320 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*”. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte del Comune.

- 32.4. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio del ramo apicale) e spalatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione del Comune, come di seguito indicato.
- 32.5. È obbligatorio ottenere autorizzazione da parte del Comune per qualsiasi intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei, interventi in seguito indicati come ‘potatura straordinaria’, quali una potatura che interessi branche con circonferenza maggiore di 30 cm o una cimatura. La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell’intervento, deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:
- relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta, per cui si richiede l’autorizzazione, il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate a 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d’allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all’albo;
 - esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l’autorizzazione;
 - planimetria oppure identificazione attraverso immagine di google map oppure attraverso disegno con indicazione delle distanze dal confine e/o costruzioni esistenti per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l’autorizzazione.
- 32.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune di Bernareggio, una volta accertata l’esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell’intervento. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda o dal ricevimento delle integrazioni richieste dal Comune, in assenza di riscontro formale, l’autorizzazione si intende positivamente rilasciata. Per gli esemplari arborei inseriti nell’art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell’Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di comunicazione.
- 32.7. La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Bernareggio si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell’incolumità pubblica.
- 32.8. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi “abitati”, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
- 32.9. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l’azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell’ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo, previo assenso dell’ufficio competente se diverso dal proponente.

ARTICOLO 33 - Interventi di abbattimento di alberi.

- 33.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all’art. 30 è soggetto a specifica autorizzazione da parte

del Comune. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

- a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12 m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può concordare con l'Ufficio comunale competente una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;
 - b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
 - c. planimetria oppure identificazione attraverso immagine di google map oppure attraverso disegno con indicazione delle distanze dal confine e/o costruzioni esistenti per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.
- 33.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. In assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di integrazioni richieste dal Comune, dal ricevimento delle stesse. Per gli esemplari arborei inseriti negli artt. 28 e 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data della notifica o del decorso del termine di silenzio assenso.
- 33.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione culturale.
- 33.4. Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione procedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi almeno 48 ore precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione o del decorso del termine di silenzio assenso.
- 33.5. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, si applica l'art. 54 del Piano delle regole del PGT vigente (allegato B).
- 33.6. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Bernareggio si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 33.7. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
- 33.8. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte del Comune.

33.9. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo, previo assenso dell'ufficio competente se diverso dal proponente.

ARTICOLO 34 - Interventi urgenti su alberi privati.

- 34.1. L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) via e-mail all' Ufficio comunale competente o, in alternativa, con consegna al protocollo, nelle 48 ore lavorative successive, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero e salvo diversa disposizione degli uffici stessi.
- 34.2. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti e concordata la modalità di sostituzione/compensazione entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento.
- 34.3. Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti (Soprintendenza, Ente parco etc.).

ARTICOLO 35 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.

- 35.1. La potatura delle siepi sul territorio del Comune di Bernareggio si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 35.2. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

ARTICOLO 36 - Trapianti arborei.

- 36.1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.
- 36.2. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.
- 36.3. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.
- 36.4. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.
- 36.5. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario/proprietario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche,

quantità e qualità di adacquamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

- 36.6. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal competente Settore comunale in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

ARTICOLO 37 - Interventi sulle alberature stradali pubbliche.

- 37.1. Il mantenimento delle alberature stradali urbane comporta una serie di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero nel territorio comunale.
- 37.2. Gli alberi posti lungo le strade necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche e illuminazione, segnaletica stradale), nonché per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
- 37.3. Il Comune si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberature urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
- 37.4. Il Comune di Bernareggio provvede sistematicamente alla sostituzione degli esemplari morti allo scopo di reintegrare il filare; tale intervento viene ritenuto prioritario rispetto ad altri interventi di piantagione nel territorio comunale.
- 37.5. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, il Comune valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile, come memoria collettiva, testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.
- 37.6. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie. L'eventuale progettazione, da parte di privati, di opere di urbanizzazione, deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale.

ARTICOLO 38 - Difesa delle vegetazione ripariale.

- 38.1. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe laddove esistenti e confinanti con la strada pubblica, deve essere rispettato anche dalle attività di coltivazione agraria. Nelle fasce adiacenti alle strade pubbliche o alle piste ciclabili o ai sentieri, al fine di evitare il dilavamento dello strato superficiale dei terreni e per favorire l'assorbimento in loco delle acque bianche, è fatto obbligo ai proprietari di terreni di mantenere e rafforzare le sponde e la vegetazione al fine di favorire l'assorbimento diretto del terreno delle acque di pioggia ed impedirne il deflusso verso il sistema fognario.
- 38.2. Le arature pertanto non dovranno spingersi oltre il limite di 80 cm dal margine che dovrà essere mantenuto in buono stato a cura dello stesso proprietario.

- 38.3. La vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi e della strade.
- 38.4. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgondo incontrollato causi danni.

ARTICOLO 39 - Difesa fitosanitaria.

- 39.1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle **principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente** e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare, con la promulgazione del Decreto interministeriale del 22.1.2014 dovranno essere adottate le indicazioni descritte nell'Allegato allo stesso decreto punto A.5.6 dello stesso. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
- 39.2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, il Comune potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
- 39.3. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- 39.4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica o nelle coltivazioni biologiche; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, effettuando una eventuale informazione preventiva degli abitanti della zona. Secondo quanto previsto negli specifici paragrafi del Decreto 22.1.2014, il ricorso all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento della figura del consulente ai sensi di quanto previsto nell'allegato n°1 punto A.1.3. del Decreto stesso.
- 39.5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento etc.). È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (D. Lgs. 17.3.1995, n 194). Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extrafloriali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.
- 39.6. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 40 - Distanze e interventi sugli alberi.

- 40.1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli.
- 40.2. In caso di accertata necessità, rilevata dagli Uffici comunali competenti, può essere imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
- 40.3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

ARTICOLO 41 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. Il Comune applica la seguente suddivisione in quattro classi:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima	> 25 metri
Seconda	15-25 metri
Terza	8-15 metri
Quarta	< 8 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
esemplari monumentali o di pregio	proiezione a terra dell'intera chioma
prima (altezza > 25 m)	5 m
seconda (altezza 15-25 m)	4 m
terza (altezza 8-15 m)	3 m
quarta (altezza < 8 m)	2 m

ARTICOLO 42 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi.

- 42.1. Entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.

- 42.2. Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:
- a. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
 - b. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- 42.3. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta.
- 42.4. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art.15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

ARTICOLO 43 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.

- 43.1. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche delle misure adottate per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
- 43.2. I progetti presentati da privati per la manomissione e/o occupazione dell'area verde o dell'area di pertinenza dell'alberato dovranno essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo professionale (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico) e accompagnati dai seguenti elaborati:
- a. una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento;
 - b. una relazione che specifichi il genere e la specie botanica dei soggetti arborei e la circonferenza del loro tronco a 130 cm da terra;
 - c. il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - d. una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 44 ("Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze") del presente Regolamento;
 - e. una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento) e ad indennizzare il Comune nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - f. una dettagliata documentazione fotografica.
- 43.3. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà averne dato avviso scritto agli uffici comunali competenti e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. *Platanus*).
- 43.4. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.
- 43.5. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area d'insidenza degli alberi con significativa

compromissione del loro apparato radicale, il competente Settore definirà le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 44 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.

- 44.1. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività, che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
- 44.2. Sulle superfici sottostanti e circostanti le aree identificate come pertinenza degli alberi (meglio identificate agli artt. 41 e 42) o sulle piante stesse, è vietato:
- a. il versamento, lo spargimento o l'iniezione nel terreno di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;
 - d. il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - e. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - f. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - g. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
- 44.3. In caso di danni causati agli alberi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente regolamento.

ARTICOLO 45 - Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.

- 45.1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
- a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;
 - b. a metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c. a metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
- 45.2. Il Comune potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
- 45.3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Comune per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
- a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
 - b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;

- c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità. Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
- 45.4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, salvi i casi in deroga di cui al precedente comma 45.3. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
- 45.5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti.
- 45.6. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di utilizzo di strumenti meccanici per la semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.
- 45.7. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art.15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.
- 45.8 Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area di incidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà cura del competente ufficio (del Comune ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 46 - Protezione degli alberi pubblici e privati.

- 46.1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
- 46.2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).
- 46.3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
- 46.4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 47 - Deposito di materiali su aree verdi.

- 47.1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento per deposito anche temporaneo di materiale.
- 47.2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dall'ufficio competente.
- 47.3. Nelle aree di pertinenza degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.
- 47.4. È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
- 47.5. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

ARTICOLO 48 - Transito di mezzi.

- 48.1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante, di norma, deve essere evitato il transito e la sosta di mezzi.
- 48.2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
- 48.3. In area di cantiere/intervento, qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Comune la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
- 48.4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ARTICOLO 49 - Modificazione della falda.

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata dal competente ufficio ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.

TITOLO VII - PROGETTAZIONE DI NUOVI INTERVENTI EDILIZI

ARTICOLO 50 - Nuovi interventi edilizi

- 50.1. Nei casi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia che incidono sulle aree verdi pertinenziali, il rilievo planivolumetrico dello stato di fatto deve includere la vegetazione oggetto di tutela ai sensi del presente regolamento, di cui dovrà essere prodotta, ai sensi dell'art. 54.2 DA-PR, relativa documentazione fotografica e progetto del verde redatto da tecnico abilitato. Per gli interventi di dimensione limitata una relazione redatta da tecnico abilitato può essere ammessa, in sostituzione del progetto.
- 50.2. I progetti dovranno essere studiati in maniera da tenere conto delle alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.
- 50.3. In caso di autorizzazione all'abbattimento il proprietario, in solido con l'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, si impegnerà a piantare nuovi alberi come stabilito dall'art. 54 del DA-

PR (documento attuativo del piano delle regole) vigente, la cui messa a dimora potrà avvenire sia nel luogo oggetto dell'intervento, se possibile, o al di fuori di esso su area di proprietà privata o pubblica preventivamente concordata con il Comune. Per la piantumazione non in loco si applica il principio della compensazione in misura doppia.

ARTICOLO 51 - Riduzione degli impatti edilizi

Al fine di favorire la riduzione degli impatti edilizi e il rinverdimento delle aree oggetto di trasformazione urbanistica, gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia dovranno prevedere una misura di mitigazione ambientale e paesaggistica che preveda la messa a dimora di non meno di un (1) albero ogni mq.250,00 di (St) ed un arbusto ogni mq. 100,00 di (St), utilizzando le essenze arboree indicate all'articolo 54 DA-PR.

TITOLO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52 - Attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

ARTICOLO 53 - Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.

- 53.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 53.2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.
- 53.3. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale o delle Guardie Ecologiche Volontarie. Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.
- 53.4. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio e destinati a finanziare nuove piantumazioni, interventi di manutenzione sulle aree verdi e a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e promozione della cultura del verde e di coinvolgimento dei cittadini nelle attività di gestione.
La Giunta Comunale è impegnata a destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e di incremento del verde pubblico.

ARTICOLO 54 - Norme finali.

- 54.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
- 54.2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

54.3. Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento: i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche. E' comunque il proprietario che, in caso di violazione, è chiamato a risponderne.

ARTICOLO 55 - Abrogazioni.

55.1. Il Regolamento “problematiche ecologiche ambientali” approvato con CC 23 del 16/2/01 e successive modifiche è abrogato.

55.2. Sono abrogati e sostituiti dalle norme del presente regolamento gli artt. 12 e 13 del Regolamento di polizia urbana vigente.

55.3. Il regolamento Orti Familiari approvato con delibera CC 7 del 29/1/96 è abrogato.

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzione valori minimi e massimi (Euro)
10	Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti nelle tabelle agli ingressi	da 40 a 240
11	Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se autorizzati, fuori da viali e strade in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste	da 40 a 240
12.1	Circolare con biciclette, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali e strade in terra battuta	da 25 a 150
12.2 12.3	Circolare con cavalli condotti da cavaliere non al passo, ovvero fuori da viali e strade in terra battuta e senza autorizzazioni durante gli eventi e manifestazioni	da 40 a 240
13	Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione del Comune	da 25 a 150
13	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino	da 40 a 240
14.a 14.d	Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie. Scavare nel terreno e asportare la terra	da 25 a 150
14.b	Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei	da 75 a 450
14.c	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortice erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive	da 40 a 240
14.e	Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 60 a 360
14.f 14.g 14.h	Catturare o molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore. Rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o altri manufatti collocati a protezione della fauna o esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia, fatto salvo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio di riferimento	da 75 a 450

14.i	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 40 a 240
14.j	Versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 75 a 450
14.k	Accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone	da 25 a 150
14.l	Introdurre o abbandonare animali, nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti ed agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione	da 40 a 240
14.m	Distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici, salvo specifica autorizzazione	da 25 a 150
14.n	Introdurre materiale vegetale quali semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree, senza autorizzazione	da 25 a 150
14.o	Arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale sia collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica	da 40 a 240
14.p	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 60 a 360
14.q	Effettuare, al di fuori delle aree attrezzate, forme di ristorazione, di preparazione e di consumo di cibi che comportino l'accensione di fuochi e di <i>barbecue</i> , l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree	da 40 a 240
14.r	Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; lanciare o depositare corpi esplosivi o simili	da 40 a 240
14.s	Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 40 a 240
14.t	Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 40 a 240
14.u	Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni	da 40 a 240
17	Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ad alto volume non preventivamente autorizzato	da 40 a 240
18.a	Pescare, fare balneazione, accedere a superfici ghiacciate, ostruire o deviare le acque, se non autorizzato	da 40 a 240
18.b		
18.c		
18.d		

18.e	Alterare le acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo	da 60 a 360
18.f	Introdurre specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzati	da 40 a 240
18.g	Usare modellini senza motore o a motore elettrico, salvo autorizzazione; usare modellini con motore a scoppio	da 60 a 360
20	Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotatorie, spartitraffico, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione	da 40 a 240
21.4	Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	da 75 a 450
21.6	Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a 12 anni o a quella indicata sulle attrezzature stesse	da 25 a 150
21.7	Fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	da 40 a 240
22.1	Esercitare attività sportive di gruppo e/o individuali in forma libera e/o amatoriale causando danni al patrimonio esistente; praticare attività sportiva di gruppo in forma agonistica al di fuori degli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati	da 25 a 150
22.3	Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno e comunque oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni	da 25 a 150
22.4	Praticare attività con ogni mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore	da 60 a 360
22.5	Svolgere attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture	da 60 a 360
23.a	Condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali senza apposito guinzaglio di lunghezza come prevista dalla normativa vigente; conduzione di cani da persone non in grado di gestirli; non disporre della museruola; condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici	da 60 a 360
23.b	Introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle aree coltivate, e nelle aree verdi nelle quali è segnalato il divieto di accesso	da 40 a 240
23.c	Non asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidati, anche all'interno delle aree cani, salve le eccezioni definite	da 40 a 240
23.d	Addestrare cani da caccia, difesa o guardia in area verde pubblica o agricola	da 60 a 360

24.3	Mancare nel controllo, da parte dei conduttori, affinché i loro animali non scavino buche nelle aree cani	da 25 a 150
24.5	Lasciare libero un cane potenzialmente pericoloso nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali	da 60 a 360
25.2	Usare apparecchiature rumorose, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
25.3	Non ottemperare all'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
32.2	Distuggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	da 75 a 450
32.4	Potare alberi pubblici e privati della specie <i>Betula pendula</i> (betulla) e la cimatura (taglio del ramo apicale) di qualsiasi specie di conifera e del genere <i>Taxus</i> (tasso), salvo specifica autorizzazione del Comune	da 75 a 450
32.5	Effettuare senza autorizzazione su alberi pubblici e privati interventi che alterino in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei	da 75 a 450
32.7	Effettuare la potatura degli alberi nel periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e comunque nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 75 a 450
32.8	Potare alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio, eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante	da 75 a 450
33	Abbattere alberi privati o pubblici di cui agli artt. 29 e 30 in mancanza di specifica autorizzazione	da 75 a 450
34.1	Abbattere alberi o potare rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione	da 75 a 450
34.2	Mancare di conservare parte del tronco ammalorato dopo l'abbattimento o mancato accordo con il Comune nei 30 giorni successivi per la sostituzione/compensazione entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento degli alberi abbattuti/ammalorati	da 60 a 360
35.1	Potare siepi dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 75 a 450
36	Trapiantare alberi, ad eccezione di piante provenienti da vivaio e allevate a tale scopo ad esclusione dei casi previsti dal regolamento	da 75 a 450

38.2	Non rispettare il limite di aratura	da 60 a 360
38.4	Regimentazione non corretta delle acque dei terreni	da 60 a 360
42.2.a	Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 75 a 450
42.2.b	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
44.2.a 44.2.b	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura.	da 75 a 450
44.2.c 44.2.f 44.2.g	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali di altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali	da 60 a 360
44.2.d 44.2.e	Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili	da 60 a 360
47.1	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 60 a 360
47.3	Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 60 a 360
47.4	Asportare terriccio ovvero spargere acque di lavaggio di betoniere	da 75 a 450
48.2	Effettuare costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza degli alberi	da 60 a 360

ALLEGATO B

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo le principali fonti documentali e riferimenti normativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Normativa nazionale.

- Legge n. 10 del 14/1/2013: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
- Decreto interministeriale di "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" del 22/1/2014.
- D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i.: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- D.P.R. n. 59 del 2/4/2009: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 concernente attuazione della direttiva CE sul rendimento energetico in edilizia".
- D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Normativa regionale

- Legge Regionale Lombardia n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Regolamento Regionale Lombardia n. 5/2007 e s.m.i.: "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Legge Regionale Lombardia n. 10/2008 "Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea" - Allegato "E" - "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n° VIII/7736 del 24 luglio 2008.

Normativa comunale e fonti documentali

- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 15/03/2008
- Regolamento di Polizia Locale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22/04/2009 e s.m.i.
- Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con delibera del Consiglio comunale. n. 5 del 29/01/2010
- Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2016
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e pr il rilascio delle concessioni e autorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30/11/2017.

STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO IX – INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO

articolo 54 - *Interventi per la qualificazione del patrimonio arboreo e del territorio rurale*

54.1 Al fine di qualificare il patrimonio arboreo, tutti gli interventi che richiedano piantumazione, ivi compresi quelli relativi alla piantumazione per i nuovi nati, dovranno essere preferibilmente realizzati con le essenze arboree ed arbustive autoctone di seguito indicate:

Nome Comune	Nome scientifico
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Berretto da prete	<i>Euonymus europaeus</i>
Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Nocciolo comune	<i>Corylus avellana</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>
Salicone	<i>Salix capraea</i>
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>

Nelle aree ribassate (paleovalvei), dove le carenze idriche risultano meno rilevanti, è possibile orientarsi anche verso le seguenti specie:

Nome Comune	Nome scientifico
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Pallon di Maggio	<i>Viburnum opulus</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>

Nelle aree agricole produttive e nella aree rurali di valore paesaggistico possono essere ammessi anche interventi con le seguenti specie:

Nome Comune	Nome scientifico
Gelso	<i>Morus nigra</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
	<i>Populus nigra var.</i>
Pioppo cipressino	<i>italica</i>
Platano comune	<i>Platanus hybrida</i>

54.3 Le attività da prevedere per la qualificazione del patrimonio arboreo dovranno prevedere:

- I suoli pavimentati ed impermeabilizzati dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, dovendo, i terreni, risultare permeabili all'acqua in netta prevalenza;
- gli interventi comportanti temporanee alterazioni ambientali dovranno prevedere la sistemazione a verde dei terreni, delle scarpate e dei riporti, nonché la rimozione definitiva delle alterazioni, compresa la ripiantumazione, nel caso di inevitabile abbattimento di alberi preesistenti caratterizzanti paesisticamente i luoghi;
- le macchie alberate e le porzioni boscate dovranno essere oggetto di taglio programmato mirato al rinnovo delle alberature; è fatta salva l'eliminazione della vegetazione infestante;
- è fatto obbligo di procedere al taglio sistematico della vegetazione spontanea che invade gli ambiti meritevoli di tutela paesistico-ambientale, come pure di procedere alla conservazione dei coni di visuale libera da destinare a punti di vista panoramici.
- potranno essere abbattuti gli alberi che dovessero essere eliminati per ragioni di esaurimento o di alterazione del ciclo vegetativo, per ragioni tecniche d'interesse generale o di sicurezza; in tali casi dovranno essere reintegrati da nuovi alberi di valore analogo e di eguale numero.
- nel caso risultasse oggettivamente inopportuno o impossibile il reimpianto di nuove alberature nella stessa area, è facoltà dell'avente titolo di chiedere al Sindaco, preventivamente all'abbattimento da effettuare, di insediare in area pubblica indicata dal Comune, o in area privata di proprietario documentatamente consenziente, di un numero doppio di essenze di qualità pari o superiore a quella delle alberature da eliminare motivatamente.
- non è ammesso il taglio indiscriminato di alberi nei lotti inediti ed edificati, in assenza di progetto del verde che ne regoli, con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti, il reimpianto o la sostituzione.
- Ogni richiesta, o notifica, d'intervento sul territorio deve essere corredata dalla documentazione fotografica dei luoghi, che esaurientemente ne visualizzi le caratteristiche paesistiche e fra queste, in particolare, documenti l'esistenza e la consistenza degli impianti arborei meritevoli di tutela e di conservazione, in quanto caratterizzanti il paesaggio agrario locale, quali:
 - gli alberi d'alto fusto isolati;
 - i filari alberati che si allineano lungo i tracciati stradali;
 - gli arbusteti e le macchie che coronano le emergenze geomorfologiche;
 - gli impianti vegetazionali consolidati che, sviluppandosi con continuità nel territorio, costituiscono segmento di corridoio ecologico locale, o che comunque, contribuiscono alla conservazione dell'equilibrio ecologico ed ambientale del territorio.

54.4 La *Tavola PR2 – Aree destinate alla produzione agricola, di valore paesaggistico, di salvaguardia, di tutela e aree non soggette a trasformazione urbanistica*, individua con apposito simbolo grafico i percorsi di interesse paesaggistico (Vse1) e i sentieri (Vse2). Sono vietate modifiche ai tracciati, alle relative quote altimetriche, alla sezioni e alle caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e, di norma, sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso

tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale. Sono comunque vietati lo sbarramento di sentieri e/o di strade poderali di origine storica. Il PGT promuove la realizzazione e la manutenzione della segnaletica, in coordinamento con i privati, le Associazioni Locali e le Istituzioni sovra comunali.

ALLEGATO C

METODO SVIZZERO

Il metodo svizzero deve essere utilizzato per determinare la corretta compensazione in caso di abbattimento di alberi; di seguito si espone il metodo di calcolo:

TABELLA VALUTAZIONE PIANTE ORNAMENTALI METODO DI CALCOLO

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

a) INDICE SECONDO LE SPECIE E VARIETA'

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi desunti dall'elenco prezzi di ASSOVERDE in vigore al momento del danno.

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 mt. da terra di cm. 10-12 (per le latifoglie) e altezza di 150-175 (per le conifere).

b) INDICE SECONDO IL VALORE ESTETICO E LE CONDIZIONI SANITARIE

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10 – pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare;

9 – “ “ “ in gruppi da 3 a 5 esemplari;

8 – “ “ “ in gruppo superiore a 5 o in filare;

7 – “ “ media vigoria, solitaria;

6 – “ “ “ “ in gruppo da 3 a 5;

5 – “ “ “ “ in gruppo superiore a 5 o in filare;

3 – “ poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;

2 – “ “ “ a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare;

0,5 – “ senza vigore, ammalata;

0,2 – “ senza valore.

c) INDICE SECONDO LA DISLOCAZIONE DELLA PIANTA

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano.

In ambito urbano l'albero ha un valore maggiore che in periferia, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono maggiori che per zone esterne:

8 – all'interno del tessuto urbano consolidato

4 – zone rurali

d) DIMENSIONI

La dimensione dell'albero è data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo.

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

Valore pianta = a x b x c x d

ALLEGATO D

ELENCO DEGLI ALBERI DI PREGIO (FONTE: CENSIMENTO PROLOCO 1991)

(età presunta riferita al 2018)

- 1) (ex n. 3) GELSO (MORUS ALBA) – UL MURUU DE LA GRAFIGNANA
Cascina Sant’Anna. Età presumibile 96 anni.
- 2) (ex n. 5) GELSO (MORUS ALBA) – TRIS DEL MURUU DEL PRINETTI
In curt del Dunis – via Prinetti. Età presumibile 126 anni.
- 3) (ex n. 5) GELSO (MORUS ALBA) – TRIS DEL MURUU DEL PRINETTI
In curt del Dunis – via Prinetti. Età presumibile 126 anni.
- 4) (ex n. 5) GELSO (MORUS ALBA) – TRIS DEL MURUU DEL PRINETTI
In curt del Dunis – via Prinetti. Età presumibile 126 anni.
- 5) (ex n. 7) PALMETTA (TRACHY CARPUS FORTUNEI) - LA PIANTA DI DATER
Parco comunale – Via Prinetti. Età presumibile 116 anni.
- 6) (ex n. 8) GELSO (MORUS ALBA) – TRIS DEL MURUU DEL NOBEL
In curt del Nobel – via Cavour. Età presumibile 126 anni.
- 7) (ex n. 8) GELSO (MORUS ALBA) – TRIS DEL MURUU DEL NOBEL
In curt del Nobel – via Cavour. Età presumibile 126 anni.
- 8) (ex n. 8) GELSO (MORUS ALBA) – TRIS DEL MURUU DEL NOBEL
In curt del Nobel – via Cavour. Età presumibile 126 anni.
- 9) (ex n.10) GELSO (MORUS ALBA) – MURUU DI FITT
In curt del Baracuu – via Ponti. Età presumibile 116 anni.
- 10) (ex n.11) GELSO (MORUS ALBA) – MURUU DE CHINET
In curt di Settanta – via XX Settembre. Età presumibile 246 anni.
- 11) (ex n.14) GLICINE (VISTARIA SINENSIS) - GLICIN DEL BECHÉÉ
In curt del Magiostra – via C. Cantù. Età presumibile 146 anni.
- 12) (ex n.15) GELSO (MORUS ALBA) – MURUU
In curt de la Ziétt – via V. Emanuele. Età presumibile 186 anni.
- 13) (ex n.16) GELSO (MORUS ALBA) – MURUU DEL FORMAÉÉ
In curt del Gris – via V. Emanuele. Età presumibile 126 anni.

ALLEGATO E

ELENCO SPECIE ALLOCTONE (FONTE: REGIONE LOMBARDIA)

Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione

1) Le specie vegetali alloctone, oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione, sono piante invasive, che producono spesso un elevato numero di propaguli, favorendo, in termini reali o potenziali, la loro espansione su vaste aree. L'invasività di una specie alloctona determina danni sia di tipo ambientale (competizione con specie autoctone, degradazione delle comunità vegetali e del paesaggio) sia di tipo socio-economico (danni alle coltivazioni) e sanitario (piante allergogene o irritanti). La selezione delle specie della lista nera ha contemplato tali impatti, dando priorità alle specie che rappresentano un elevato rischio per la salute umana e costituiscono una diretta minaccia per la conservazione di specie o habitat inclusi in elenchi di protezione o di particolare interesse naturalistico-scientifico. Nella lista nera sono quindi comprese soltanto le specie vegetali alloctone a medio-elevata capacità invasiva e ad elevato impatto ambientale attualmente presenti sul territorio regionale.

A tal riguardo, si fa notare che *Ludwigia grandiflora*, riportata in elenco, non è presente sul territorio regionale, poiché il miglioramento delle conoscenze floristiche ha dimostrato che in Lombardia la vera identità di questa specie è *L. peploides* (Kunth) P.H. Raven *subsp. montevidensis* (Spreng.) P.H. Raven.

Nome da Conti et al., 2005	Nome italiano
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano o Negundo
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailanto o Albero del paradiso
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosia con foglie di artemisia
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Amorfa cespugliosa o Indaco bastardo
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Artemisia dei fratelli Verlot
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bidente foglioso
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddleja di David
<i>Elodea</i> Michx., tutte le specie	Peste d'acqua
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Girasole del Canada o Topinambur
<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	Luppolo giapponese
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoglio giapponese
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet s.l.	Ludwigia a grandi fiori
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Fior di loto
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Pino nero
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Ciliegio tardivo o Ciliegio americano
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	Pueraria irsuta
<i>Quercus rubra</i> L.	Quercia rossa
Houtt. tutte le specie	Poligono giapponese
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia o Gaggia
<i>Sicyos angulatus</i> L.	Sicios angoloso
<i>Solidago canadensis</i> L.	Verga d'oro del Canada
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Verga d'oro maggiore

ALLEGATO F

FACSIMILE MODULISTICA (in carta libera)

Autorizzazione all'abbattimento/potatura drastica di albero in ambito privato

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Comune di Bernareggio

Bernareggio li.....

OGGETTO: Richiesta di abbattimento/potatura drastica di albero. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 32, 33

Il sottoscritto.....

Residente in Via..... n.....

tel. N..... in qualità di.....

CHIEDE

di essere autorizzato

all'abbattimento

potatura drastica

N°..... alberi di specie.....

Aventi altezza di mt e circonferenza (misurata a 130 cm da terra) di
cm

Ubicati in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di :

.....

.....

.....

Tale intervento verrà effettuato in data dalla ditta:

.....

DICHIARA

che le operazioni verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

In sostituzione/compensazione verranno messe a dimora:

.....

(descrivere la specie, le caratteristiche, quantità)

.....

.....

- in loco
- oppure in luogo da concordare con il Comune

Resta in attesa dell'autorizzazione comunale per iniziare i lavori.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

- 1. indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
- 2. documentazione fotografica;*
- 3. relazione di un professionista abilitato*

Bernareggio, li.....

OGGETTO: Richiesta di abbattimento/potatura drastica di albero di pregio. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 29, 32, 33

Il sottoscritto.....

Residente in Via.....n.....

tel. N..... in qualità di

CHIEDE

di essere autorizzato all'abbattimento potatura drastica

dell'albero dichiarato di pregio con atto dell'Amministrazione comunale n. del

Ubicato in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di :

.....

.....

.....

Tale intervento verrà effettuato in data dalla ditta:

.....

DICHIARA

che le operazioni in oggetto verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

In sostituzione/compensazione verranno messe a dimora:

.....
(descrivere la specie, le caratteristiche, quantità)
.....
.....

- in loco
- oppure in luogo da concordare con il Comune

Resta in attesa dell'autorizzazione comunale per iniziare i lavori.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

1. *indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
2. *documentazione fotografica;*
3. *relazione specialistica sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità di un tecnico abilitato (obbligatoria)*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Bernareggio

Bernareggio, li.....

OGGETTO: Richiesta abbattimento/potatura drastica di filari/estirpazione di siepi/macchie arbustive. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 30 e 35.

Il sottoscritto.....
Residente in Via..... n.
tel. N in qualità di

CHIEDE

di essere autorizzato all'abbattimento potatura drastica di:
di FILARI estirpazione di SIEPI/MACCHIE ARBUSTIVE

Ubicato in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di :
.....
.....

Tale intervento verrà effettuato in data dalla ditta:
.....
.....

DICHIARA

che le operazioni in oggetto verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

In sostituzione verranno messe a dimora:

.....
(descrivere la specie, le caratteristiche, quantità)

.....
.....

e allocata/e

- in loco
- oppure in luogo da concordare con il Comune

Resta in attesa dell'autorizzazione comunale per iniziare i lavori.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato si trasmette:

- 1. indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
- 2. documentazione fotografica;*
- 3. relazione di un professionista abilitato*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Bernareggio

Bernareggio, li.....

OGGETTO: Comunicazione intervento d'urgenza potatura straordinaria o abbattimento alberature non connesse ad opere edilizie e richiesta autorizzazione in sanatoria. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 32, 33, 34.

Il sottoscritto.....
Residente in Via.....n.....
tel. N..... in qualità di

DICHIARA

di aver proceduto: all'abbattimento potatura drastica

N°..... alberi di specie.....
Aventi altezza di mt e circonferenza (misurata a 130 cm da terra) di
cm

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di :
.....
.....
.....

Tale intervento è stato effettuato in data dalla ditta:
.....

Il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

che le operazioni in oggetto sono state svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

Ai sensi dell'art.:34.1 si impegna a presentare entro 30 gg. dall'inizio dell'intervento la relazione botanica fitosanitaria per il completamento della richiesta di autorizzazione in sanatoria, indicante modalità e luogo ove sarà effettuata la compensazione

Ai sensi dell'art. 34.2 si impegna a conservare parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

1. *indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
2. *documentazione fotografica;*
3. *relazione specialistica sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità di un tecnico abilitato (obbligatoria)*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Comune di Bernareggio

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Art. 29

Il sottoscritto.....

Residente in Via.....n.....

tel. N..... in qualità di

(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato adottato dal Comune di Bernareggio e, più specificatamente, di quanto previsto dall'Articolo 29 dello stesso, che invita i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo con la segnalazione di esemplari arborei di particolare rilevanza naturalistico/paesaggistica o storico/culturale legata alle tradizioni locali da valutare per l'inserimento nell'Elenco degli alberi di Pregio del Comune;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in

.....
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento per la definizione di albero di pregio,

segnala e sottopone all'esame del Comune la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa - (Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio)
2. Planimetria
3. documentazione fotografica (n. foto:)
4. eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo del Comune si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

LOCALIZZAZIONE					
Via:		No. civico:			
Riferimenti utili per la localizzazione:	<hr/> <hr/>				
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
		Banchina stradale, spartitraffico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
		Alberata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
		Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Proprietà privata	Proprietari:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	<hr/> <hr/>				
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero al Comune?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero al Comune?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/>	Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/> interna <input type="checkbox"/>		
<i>CARATTERISTICHE TECNICHE</i>					
Specie:		Altezza:	mt.	Età presunta:	
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.		Diametro proiezione chioma a terra:	mt.
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gruppo di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Boschetto di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Vicina a filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		